

Ordinanza sull'imposizione del tabacco (OImT)

del 14 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 21 marzo 1969¹ sull'imposizione del tabacco (LImT),
ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Materiale greggio
(art. 13 cpv. 5 LImT)

Sono considerati materiale greggio:

- a. il tabacco greggio non scostolato;
- b. il tabacco greggio parzialmente o completamente scostolato, trinciato o altrimenti lavorato, destinato alla trasformazione ulteriore;
- c. i cascami di tabacco greggio o provenienti dalla fabbricazione di tabacco, segnatamente coste, frasami di foglie o polvere di tabacco;
- d. il tabacco omogeneizzato.

Art. 2 Tabacchi manufatti
(art. 1 cpv. 2 LImT)

¹ Per «tabacchi manufatti» s'intendono i prodotti menzionati alle voci 2402.1000/9000, 2403.1000 e 2403.9910 della tariffa doganale².

² Per «sigari» s'intendono i sigari Avana, i sigari spuntati, i cigarillos, i sigari a penna, i Toscani e i Virginia, costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, con o senza sottofascia e con fascia esterna composta da foglie di tabacco naturale o omogeneizzato, a condizione che tali prodotti non siano considerati sigarette ai sensi del capoverso 3.

RS 641.311

¹ RS 641.31

² RS 632.10 allegati. Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale non è pubblicata nella RU. Il testo può essere consultato in Internet al sito www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono parimenti riprese nella tariffa doganale, consultabile in Internet al sito www.tares.ch.

³ Per «sigarette» s'intendono:

- a. le sigarette nel senso usualmente ammesso nel commercio, costituite interamente o in parte da un ripieno di tabacco e avvolte in un involucro non composto da foglie di tabacco naturale;
- b. i prodotti analoghi alle sigarette:
 1. costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, avvolti in un involucro semplice o doppio; l'involucro esterno non è composto da foglie di tabacco naturale ed è steso in linea retta in senso longitudinale, oppure
 2. costituiti da rotoli di tabacco o prodotti simili preformati introdotti in un tubetto di carta da sigarette o avvolti in un foglietto di carta da sigarette mediante una semplice operazione non industriale.

⁴ Per «tabacco da fumo» s'intendono:

- a. il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza ulteriore lavorazione industriale;
- b. le spuntature di sigari nonché i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto e che possono essere fumati, non compresi ai capoversi 2 e 3.

⁵ Per «tabacco trinciato fine» s'intende il tabacco da fumo contenente:

- a. più del 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri; oppure
- b. al massimo il 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri, venduto per arrotolare le sigarette o destinato a tale scopo.

Art. 3 Prodotti di sostituzione

(art. 1 cpv. 2 LImT)

Per «prodotti di sostituzione» s'intendono i prodotti che non contengono tabacco, o ne contengono poco, ma che sono utilizzati come tabacco o tabacchi manufatti, anche se non devono essere accesi per il consumo.

Art. 4 Imballaggi d'assortimenti e imballaggi speciali

(art. 10 cpv. 2 LImT)

¹ Per «imballaggi d'assortimenti» s'intendono gli imballaggi contenenti tabacchi manufatti di diversi generi, categorie di prezzo o marche commerciali.

² Per «imballaggi speciali» s'intendono gli imballaggi che, riguardo all'allestimento o alla presentazione, differiscono dagli imballaggi utilizzati abitualmente nel commercio.

Sezione 2: Riscossione dell'imposta

Art. 5 Dichiarazione di tabacchi manufatti

(art. 17 LImT)

¹ Le persone che fabbricano tabacchi manufatti (fabbricanti) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane i prezzi al minuto di tutti i prodotti.

² Ai fini del controllo del materiale consumato, esse dichiarano i pesi medi delle sigarette e dei sigari per 1000 pezzi immagazzinati in luogo asciutto.

³ Il peso medio:

- a. per 1000 sigarette comprende il peso del rotolo di tabacco e del suo involucro;
- b. per 1000 sigari è calcolato senza bocchino né filtro.

⁴ Se il prezzo al minuto o il peso medio di un prodotto già dichiarato viene modificato, il fabbricante deve presentare una nuova dichiarazione prima che sorga il credito fiscale.

⁵ Se i tabacchi manufatti sono venduti esclusivamente all'estero, la Direzione generale delle dogane può esonerare il fabbricante dall'obbligo della dichiarazione dei prezzi al minuto.

Art. 6 Determinazione dell'imposta

(art. 17 LImT)

¹ Se dalle sigarette o dai sigari si ottengono diverse unità per il consumo, ognuna di queste unità è considerata singolarmente per il calcolo dell'imposta.

² Se per la stessa marca e lo stesso allestimento di tabacchi manufatti sono previsti prezzi al minuto diversi, la Direzione generale delle dogane stabilisce l'imposta sulla scorta del prezzo più elevato.

³ La Direzione generale delle dogane può richiedere la presentazione di campioni.

⁴ Essa comunica per scritto ai contribuenti il codice del prodotto, il numero d'ordine e l'aliquota d'imposta che è stata stabilita.

Art. 7 Obbligo di dichiarazione

(art. 18 cpv. 1 e 2 LImT)

¹ I fabbricanti di tabacchi manufatti e i gestori di depositi fiscali autorizzati (gestori) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane, entro il giorno 12 del mese, i tabacchi manufatti che nel corso del mese precedente sono stati:

- a. preparati per essere pronti al consumo;
- b. immessi in consumo all'uscita da un deposito fiscale autorizzato;
- c. impiegati in un deposito fiscale autorizzato.

² Se la dichiarazione fiscale non coincide con i giustificativi, non è compilata secondo le prescrizioni o contiene indicazioni insufficienti o equivoche, la Direzione generale delle dogane la restituisce alla persona che l'ha compilata affinché la completi.

Art. 8 Forma dei rapporti e della dichiarazione

(art. 17 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1 LImT)

¹ La Direzione generale delle dogane prescrive la forma dei rapporti e della dichiarazione.

² Essa può in particolare ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previa verifica del sistema informatico.

Art. 9 Imposizione all'importazione

(art. 18 cpv. 3 LImT)

La dichiarazione d'importazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la varietà, l'impiego e la qualità del tabacco greggio;
- b. il genere, la marca, il peso effettivo e il prezzo al minuto dei tabacchi manufatti;
- c. il numero di sigarette e sigari.

Art. 10 Imposizione all'esportazione

(art. 24 cpv. 2 LImT)

La dichiarazione d'esportazione per tabacchi manufatti, per i quali viene richiesto il rimborso dell'imposta, deve contenere l'indicazione della marca e del numero d'ordine assegnato dalla Direzione generale delle dogane.

Sezione 3: Rimborso e conono dell'imposta

Art. 11 Domanda di rimborso

(art. 24 cpv. 2 LImT)

¹ Il contribuente deve presentare le domande di rimborso dell'imposta conformemente all'articolo 24 capoverso 1 LImT alla Direzione generale delle dogane utilizzando il modulo ufficiale e rispettando i seguenti termini:

- a. per i tabacchi manufatti esportati in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane, entro un anno dall'imposizione all'esportazione;
- b. per i tabacchi manufatti rimasti presso il fabbricante o l'importatore oppure ritirati dal mercato dal fabbricante, dall'importatore o dal gestore di un deposito fiscale autorizzato, entro due anni dal versamento dell'imposta;

- c. per i tabacchi manufatti per i quali è provato che sono stati distrutti o resi inutilizzabili, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore, entro 30 giorni dalla determinazione del danno.

² In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può concedere il rimborso anche agli intermediari.

³ Il richiedente deve comprovare la data e l'importo del versamento dell'imposta. Alla domanda va allegata la documentazione indicata dalla Direzione generale delle dogane. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a occorre inoltre presentare la prova dell'imposizione all'esportazione.

⁴ La Direzione generale delle dogane può esigere che il richiedente presenti l'attestazione di un'autorità doganale estera relativa all'imposizione all'importazione o in transito.

Art. 12 Domanda di condono

(art. 25 cpv. 2 LImT)

¹ Le domande di condono dell'imposta devono essere presentate per scritto alla Direzione generale delle dogane.

² La domanda di condono deve contenere la richiesta, la motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del contribuente. Vanno allegati i mezzi di prova.

³ Nei casi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera a LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro 30 giorni dalla determinazione del danno.

⁴ Nei casi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro un anno dall'allestimento della decisione d'imposizione. In caso d'imposizione con obbligo di pagamento condizionato, il termine è di un anno dalla conclusione del regime doganale applicato.

Art. 13 Rimborso, compensazione e condono

(art. 24 cpv. 2 e 25 cpv. 2 LImT)

¹ Se accoglie una domanda di rimborso, la Direzione generale delle dogane rimborsa l'imposta pagata in eccesso o la compensa con i crediti in sospeso.

² Nei casi di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera c o 25 capoverso 1 LImT, il rimborso o il condono è concesso solamente se non vi è alcun altro diritto di rimborso relativo all'imposta.

Sezione 4: Depositi fiscali autorizzati

Art. 14 Aziende di fabbricazione

(art. 26a cpv. 1 lett. a e 2 LImT)

¹ Le aziende di fabbricazione sono aziende nelle quali i tabacchi manufatti vengono prodotti, lavorati e gestiti in sospensione d'imposta.

² Dell'azienda di fabbricazione fanno parte, in particolare, gli impianti di produzione, lavorazione e gestione dei tabacchi manufatti nonché i luoghi di deposito per i prodotti di partenza e i prodotti finiti.

³ L'azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'entrata delle materie prime e dei prodotti di partenza, la fabbricazione, la lavorazione e la gestione nonché l'uscita dei tabacchi manufatti.

⁴ La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell'azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.

Art. 15 Depositi franchi

(art. 26a cpv. 1 lett. b e 2 LImT)

¹ I depositi franchi sono edifici, o parti di essi, nei quali persone che operano nel commercio gestiscono tabacchi manufatti in sospensione d'imposta.

² L'azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'entrata, la gestione e l'uscita dei tabacchi manufatti.

³ La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell'azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.

Art. 16 Domanda di autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

¹ Il contribuente deve presentare alla Direzione generale delle dogane la domanda di autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato.

² Alla domanda va allegata la documentazione necessaria ai fini della valutazione:

- a. per le aziende di fabbricazione, in particolare:
 1. un estratto del registro di commercio,
 2. la descrizione dell'azienda con il piano generale e la presentazione schematica degli impianti,
 3. la descrizione dei procedimenti di fabbricazione e lavorazione,
 4. la designazione delle materie prime e dei prodotti da fabbricare o lavorare,
 5. la designazione dei sottoprodotti e dei residui;
- b. per i depositi franchi, in particolare:
 1. un estratto del registro di commercio,
 2. la descrizione dell'azienda con il piano generale,
 3. la descrizione dell'attività.

Art. 17 Autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

¹ La Direzione generale delle dogane rilascia l'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato se:

- a. le condizioni di cui agli articoli 14 o 15 sono adempiute;
- b. la sicurezza fiscale è garantita; e
- c. per l'imposta e gli altri tributi è stata prestata una garanzia adeguata.

² La Direzione generale delle dogane emana una decisione in merito alla domanda.

³ L'autorizzazione non è trasmissibile.

Art. 18 Comunicazione di cambiamenti

(art. 26a cpv. 2 LImT)

¹ Il gestore deve comunicare alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti previsti relativi all'attività o alle costruzioni e agli impianti.

² Se la sicurezza fiscale è pregiudicata, la Direzione generale delle dogane può esigere un cambiamento del progetto.

Art. 19 Rinuncia all'autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

¹ Il gestore che intende rinunciare all'autorizzazione deve comunicarlo per scritto, con tre mesi di anticipo, alla Direzione generale delle dogane.

² La rinuncia all'autorizzazione diventa effettiva a fine mese.

Art. 20 Ritiro ed estinzione dell'autorizzazione

(art. 26a cpv. 3 LImT)

¹ Il ritiro dell'autorizzazione conformemente all'articolo 26a capoverso 3 LImT avviene mediante decisione della Direzione generale delle dogane.

² L'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato si estingue con:

- a. il trasferimento del deposito fiscale autorizzato a terzi;
- b. lo scioglimento della persona giuridica o il decesso del gestore;
- c. l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del gestore.

³ Il credito fiscale sorge al momento del ritiro o dell'estinzione dell'autorizzazione.

Art. 21 Obblighi del gestore

(art. 26a cpv. 2 LImT)

Il gestore deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione delle dogane:

- a. i locali e gli impianti per l'esecuzione della vigilanza e le infrastrutture necessarie (riscaldamento, illuminazione e acqua corrente);
- b. il personale idoneo necessario per la cooperazione con l'Amministrazione delle dogane.

Art. 22 Bollettino di scorta

(art. 26e LImT)

¹ I gestori e gli importatori devono allestire un bollettino di scorta per il trasporto di tabacchi manufatti non imposti.

² Quale bollettino di scorta occorre utilizzare il modulo ufficiale della Direzione generale delle dogane. Devono essere fornite le indicazioni seguenti:

- a. mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d'ordine;
- b. mezzo di trasporto, genere di merce, designazione della merce, numero d'ordine, quantità (pezzi o chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa);
- c. luogo, data e firma.

³ La Direzione generale delle dogane può autorizzare l'uso di documenti commerciali invece del bollettino di scorta, sempre che essi contengano le indicazioni necessarie.

⁴ La Direzione generale delle dogane può prescrivere determinati documenti doganali o un determinato regime doganale.

⁵ L'importatore o il gestore che funge da speditore deve presentare i tabacchi manufatti intatti presso il luogo menzionato nel bollettino di scorta (deposito fiscale autorizzato o ufficio doganale) entro il termine previsto all'articolo 24.

Art. 23 Procedura

(art. 26e LImT)

¹ La procedura relativa al trasporto dei tabacchi manufatti non imposti inizia:

- a. in caso di importazione, nel momento in cui l'ufficio doganale accetta il bollettino di scorta o i documenti commerciali;
- b. negli altri casi, nel momento in cui la merce esce dal deposito fiscale autorizzato e il bollettino di scorta o i documenti commerciali sono compilati e firmati.

² La procedura termina:

- a. in caso di esportazione, nel momento in cui l'ufficio doganale conferma l'esportazione sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali;
- b. negli altri casi, nel momento in cui la merce arriva al deposito fiscale autorizzato, la sua entrata è attestata sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali ed essa è correttamente iscritta nella contabilità merci.

Art. 24 Termini

(art. 26e LImT)

¹ La procedura deve essere conclusa al più tardi dopo dieci giorni.

² In casi eccezionali, la Direzione generale delle dogane può fissare altri termini.

Art. 25 Irregolarità
(art. 26e LImT)

¹ Il gestore deve notificare immediatamente alla Direzione generale delle dogane tutte le irregolarità in relazione con il trasporto di tabacchi manufatti non imposti.

² Se il gestore constata quantità mancanti all'atto dell'entrata di tabacchi manufatti non imposti, deve indicarlo sul bollettino di scorta e iscrivere nella contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata.

³ La Direzione generale delle dogane stabilisce l'importo d'imposta per le quantità mancanti mediante decisione da notificare all'importatore o al gestore che funge da speditore.

Sezione 5: Prescrizioni di commercio

Art. 26 Vigilanza del commercio all'ingrosso e al minuto
(art. 16 cpv. 4 LImT)

¹ La Direzione generale delle dogane vigila sul commercio all'ingrosso e al minuto di tabacchi manufatti, sempre che ciò sia necessario per garantire e sorvegliare la riscossione dei tributi doganali e dell'imposta.

² I commercianti all'ingrosso e al minuto di tabacchi manufatti devono fornire alla Direzione generale delle dogane tutte le informazioni e i documenti commerciali richiesti.

³ La Direzione generale delle dogane è autorizzata a controllare in ogni momento e senza preavviso i depositi di merci e altri locali commerciali.

Art. 27 Vendita per corrispondenza
(art. 16 cpv. 4 LImT)

¹ La vendita per corrispondenza a privati di tabacchi manufatti non imposti è vietata all'interno del territorio doganale.

² Su richiesta, la Direzione generale delle dogane può autorizzare deroghe per i tabacchi manufatti diversi dalle sigarette e per il tabacco trinciato fine. Essa stabilisce le condizioni e gli oneri.

Art. 28 Depositi franchi doganali
(art. 16 cpv. 4 LImT)

¹ L'immagazzinamento di tabacchi manufatti in un deposito franco doganale deve essere previamente notificato per scritto alla Direzione generale delle dogane.

² La Direzione generale delle dogane può inoltre imporre l'obbligo di notifica anche al depositario.

Art. 29 Depositi doganali aperti
(art. 16 cpv. 4 LImT)

Per lavorare e gestire tabacchi manufatti in un deposito doganale aperto è necessario disporre di un'autorizzazione per depositi fiscali autorizzati.

Art. 30 Trattamenti non ammessi di tabacchi manufatti
(art. 16 cpv. 4 LImT)

¹ Non sono ammessi i trattamenti di tabacchi manufatti che:

- a. comportano il rischio di contraffazione; o
- b. possono comportare una riduzione dei tributi o l'elusione di disposti federali di natura non doganale.

² La Direzione generale delle dogane può vietare il trattamento di tabacchi manufatti che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale regolare in Svizzera e all'estero.

Art. 31 Indicazione del prezzo sugli imballaggi per la vendita al minuto
(art. 16 cpv. 4 LImT)

Le indicazioni necessarie ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LImT devono essere apposte, a caratteri ben leggibili e indelebili, direttamente sugli imballaggi per la vendita al minuto.

Art. 32 Tabacchi manufatti non conformi alle prescrizioni
(art. 16 cpv. 4 LImT)

È vietato importare e mettere in commercio tabacchi manufatti non conformi alle prescrizioni della LImT e della presente ordinanza.

Sezione 6: Tabacco indigeno

Art. 33 Tassazione da parte delle commissioni regionali
(art. 28 cpv. 1 LImT)

¹ Le commissioni regionali tassano il tabacco offerto e adatto per essere trasformato (partita di tabacco) sulla base dei prezzi dei produttori e della qualità.

² Le commissioni regionali sono nominate dalla Federazione svizzera delle associazioni dei coltivatori di tabacco (SwissTabac) e dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco (SOTA) d'intesa con la Direzione generale delle dogane.

³ Le commissioni regionali sono composte da due rappresentanti di SwissTabac e da due rappresentanti della SOTA.

⁴ SwissTabac e la SOTA designano a turno un presidente, scelto tra questi rappresentanti.

⁵ Se i membri delle commissioni non riescono ad accordarsi sulla tassazione, la decisione definitiva spetta al presidente.

Art. 34 Bollettino di ritiro

(art. 28 cpv. 1 LImT)

- ¹ Le commissioni allestiscono un bollettino di ritiro per ogni partita di tabacco.
- ² Sul bollettino sono indicati il nome del coltivatore, la varietà, il prezzo e il peso netto del tabacco.
- ³ Il bollettino, firmato dal presidente, va presentato su richiesta alla Direzione generale delle dogane.
- ⁴ La Direzione generale delle dogane può trasmettere ai Cantoni competenti un riepilogo dei dati per verifica.

Art. 35 Misure di controllo

(art. 28 cpv. 1 LImT)

¹ Al termine dell'annata di raccolta, la SOTA deve trasmettere alla Direzione generale delle dogane un rapporto annuale sul fondo di finanziamento. Il rapporto annuale deve fornire le indicazioni seguenti:

- a. i prezzi pagati ai coltivatori;
- b. le ulteriori spese per il ritiro e la fermentazione del tabacco;
- c. il risultato della fermentazione e l'attribuzione del tabacco fermentato ai fabbricanti;
- d. il conto economico e il bilancio del fondo di finanziamento.

² Le organizzazioni dei coltivatori di tabacco e quelle dei fabbricanti di tabacchi manufatti contenenti tabacco indigeno nonché le imprese di fermentazione devono, in ogni momento, mettere a disposizione della Direzione generale delle dogane i libri contabili, i giustificativi e l'ulteriore documentazione, fornire informazioni complete e consentire l'accesso a tutti i locali che servono al ritiro, all'immagazzinamento o alla fermentazione del tabacco.

Art. 36 Finanziamento

(art. 28 cpv. 2 lett. b LImT)

- ¹ I fabbricanti e gli importatori di sigarette e tabacco trinciato fine destinati al mercato interno versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo di finanziamento gestito dalla SOTA.
- ² La tassa, calcolata in base alle quantità indicate nella dichiarazione fiscale o nella dichiarazione d'importazione, è versata secondo le disposizioni valide per l'imposta sul tabacco.
- ³ All'atto della determinazione del prezzo per i fabbricanti è possibile basarsi sui prezzi medi all'importazione, calcolati su diversi anni, per i tabacchi greggi destinati alla fabbricazione di sigarette.

Art. 37 Collaborazione delle organizzazioni

(art. 29 LImT)

¹ Le organizzazioni chiamate a collaborare sottostanno, per quanto riguarda i compiti loro assegnati, alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.

² Gli statuti e i regolamenti di gestione delle organizzazioni devono essere approvati dalla Direzione generale delle dogane e dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Sezione 7: Fondo di prevenzione del tabagismo**Art. 38**

(art. 28 cpv. 2 lett. c LImT)

¹ I fabbricanti e gli importatori di sigarette e tabacco trinciato fine destinati al mercato interno versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo di prevenzione del tabagismo.

² La tassa, calcolata in base alle quantità indicate nella dichiarazione fiscale o nella dichiarazione d'importazione, è versata secondo le disposizioni valide per l'imposta sul tabacco.

Sezione 8: Statistiche, emolumenti e interesse di mora**Art. 39** Statistiche

¹ L'Amministrazione delle dogane può utilizzare a scopi statistici le indicazioni relative ai tabacchi manufatti imposti. Essa tiene conto delle esigenze in materia di protezione dei dati.

² Essa può pubblicare le statistiche.

Art. 40 Emolumenti

La riscossione degli emolumenti si fonda sull'ordinanza del 4 aprile 2007³ sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 41 Eccezioni all'obbligo di pagamento dell'interesse di mora

(art. 20 cpv. 3 LImT)

¹ Il Dipartimento federale delle finanze fissa l'importo fino al quale non è riscosso alcun interesse di mora.

² Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora se per il fabbricante il pagamento è insostenibile.

³ RS 631.035

Sezione 9: Provvigione di riscossione

Art. 42

(art. 48 LImT)

Per le proprie spese l'Amministrazione delle dogane riceve un'indennità pari al 2,5 per cento delle entrate totali (ricavi lordi).

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 43 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 15 dicembre 1969⁴ sull'imposizione del tabacco è abrogata.

Art. 44 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 aprile 2007⁵ sul trattamento dei dati nell'AFD

- a. Gli allegati A 22 e A 24 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
- b. All'ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati A 24a e A 24b conformemente alla versione qui annessa.

2. Ordinanza del 5 marzo 2004⁶ sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Art. 8 lett. a

Il fondo è finanziato mediante:

- a. le tasse ai sensi dell'articolo 38 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009⁷ sull'imposizione del tabacco;

Art. 45 Disposizioni transitorie

(art. 11 cpv. 3 LImT)

¹ I tabacchi manufatti fabbricati e importati fino al 31 dicembre 2009 il cui prezzo al minuto è stato adeguato conformemente alla modifica del 19 dicembre 2008 della LImT sono imposti secondo la nuova tariffa d'imposta.

² Fino al 31 marzo 2010 i fabbricanti e gli importatori possono immettere in commercio il tabacco trinciato fine imposto secondo il diritto anteriore.

4 RU 1969 1289, 1974 1021, 1987 2479, 1993 331, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469, 2008 3159

5 RS 631.061

6 RS 641.316

7 RS 641.311

Art. 46 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

14 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Annesso relativo agli allegati all'ordinanza sul trattamento dei dati nell'AFD
(art. 44 n. 1)*

Allegato A 22

Elenco degli importatori di tabacco greggio e tabacchi manufatti

(art. 13–15 della LF del 21 mar. 1969⁸ sull'imposizione del tabacco)

1. Scopo

Il sistema d'informazione serve, ai sensi dell'articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei titolari di revers e al controllo dell'imposizione del tabacco.

2. Contenuto

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo degli importatori di tabacco greggio e tabacchi manufatti;
2. campo d'attività dell'importatore interessato;
3. numero di revers;
4. dilazione di pagamento.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra gestisce il sistema d'informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.
2. I collaboratori dell'AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

Allegato A 24

Elenco dei produttori di tabacchi manufatti

(art. 13–15 della LF del 21 mar. 1969⁹ sull'imposizione del tabacco)

1. Scopo

Il sistema d'informazione serve, ai sensi dell'articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei titolari di revers e al controllo dell'imposizione del tabacco.

2. Contenuto

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del produttore di tabacchi manufatti;
2. campo d'attività del produttore;
3. numero di revers;
4. dilazione di pagamento.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD gestisce il sistema d'informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.
2. I collaboratori dell'AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

⁹ RS 641.31

Allegato A 24a

Elenco dei gestori di depositi fiscali autorizzati

(art. 13–15 della LF del 21 mar. 1969¹⁰ sull'imposizione del tabacco)

1. Scopo

Il sistema d'informazione serve, ai sensi dell'articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei titolari di revers e al controllo dell'imposizione del tabacco.

2. Contenuto

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del gestore di un deposito fiscale autorizzato;
2. campo d'attività;
3. numero di revers;
4. dilazione di pagamento.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD gestisce il sistema d'informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.
2. I collaboratori dell'AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

¹⁰ RS 641.31

Allegato A 24b

Elenco dei depositanti di tabacchi manufatti in depositi franchi doganali

(art. 16 della LF del 21 mar. 1969¹¹ sull'imposizione del tabacco)

1. Scopo

Il sistema d'informazione serve, ai sensi dell'articolo 110 capoverso 2 lettere a e g LD, alla registrazione dei titolari di revers e al controllo dell'imposizione del tabacco.

2. Contenuto

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzo del depositante di tabacchi manufatti in un deposito franco doganale;
2. capo d'attività;
3. numero di revers;
4. dilazione di pagamento.

3. Competenza e organizzazione

La sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD gestisce il sistema d'informazione.

4. Accesso e trattamento

1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.
2. I collaboratori dell'AFD hanno accesso ai dati via Intranet.

¹¹ RS 641.31